

Francesco Sabatini

I “FATTI LINGUISTICI” NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Prima di commentare l’uso che di questo vocabolo si fa, una sola volta, nella nostra Costituzione, è bene osservare che questa ci offre anche un modello di lingua italiana istituzionale: precisa, essenziale, chiara, caratteristiche che fanno di questo testo, nel suo genere, un classico¹.

Ricordiamo che la nostra Costituzione è stata scritta negli anni 1946-1947, quando si era conclusa da pochissimo la tremenda tragedia della seconda Guerra mondiale e la società italiana era animata da un forte desiderio di modernità e di democrazia.

Anche nell’uso della lingua, in letteratura come in ogni altro campo, si avviò allora un nuovo corso, che rifiutava le vuote ricercatezze formali e gli artifici retorici. Diciamo, dunque, che i Costituenti (gli estensori della nostra carta costituzionale) redigendo questo testo hanno dato in modo concreto la dimostrazione dell’importanza della lingua italiana per l’efficienza delle nostre istituzioni e per il buon andamento della vita nazionale.

I Costituenti avrebbero anche potuto affermare questo concetto esplicitamente, dichiarando che “l’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica italiana”, ma questa dichiarazione nella nostra Costituzione non c’è. La spiegazione di questa assenza è nelle due ragioni seguenti: 1) che l’italiano sia la lingua degli Italiani è un fatto storicamente certo e così evidente da poter essere anche sottinteso; 2) nel periodo fascista c’era stata una eccessiva esaltazione di tutti i caratteri dell’italianità.

A commento della prima ragione basta richiamare il fatto che da circa 700 anni è stata la lingua italiana che ha costruito la civiltà italiana, attraverso migliaia di opere importanti, tra cui i massimi capolavori della nostra letteratura, e attraverso l’uso sempre più diffuso e capillare che se n’è fatto per redigere le leggi dei vari Stati preunitari e gli atti amministrativi di città e paesi.

Dovremmo tutti sapere che è stata proprio l’unità della lingua di cultura la base principale su cui si è potuto costruire finalmente, superando ostacoli e opposizioni interni ed esterni, anche lo Stato politico italiano.

A commento della seconda ragione bisogna dire che il nazionalismo linguistico voluto dal regime fascista (che, tra l’altro, imponeva una multa ai negozi che avessero un’insegna in lingua straniera e vietava, ad esempio, parole come *bar* e *film*) faceva ancora cattivo effetto. Si preferì, quindi, non dare l’impressione che il nuovo Stato continuasse in quella politica.

¹ Prima dell’approvazione ufficiale, il testo della Costituzione fu sottoposto a una revisione linguistica e stilistica degli scrittori Antonio Baldini, Benedetto Migliore e Pietro Pancrazi, e del filologo classico Concezio Marchesi (che era stato anche uno dei Costituenti). Il giudizio sull’alta qualità formale della prosa della Costituzione è stato pronunciato più volte: si veda da ultimo il volume pubblicato dal Senato della Repubblica *Il linguaggio della Costituzione*, Atti del Convegno, Roma, Palazzo della Minerva, 16 giugno 2008, Serie Convegni e Seminari, n. 18, luglio 2008 (in particolare gli interventi di Michele Ainis e Tullio De Mauro).

Ma la nostra Costituzione non ignora i fatti linguistici e prende posizione due volte su di essi.

Nell'articolo 3, che parla della «pari dignità sociale» di tutti i cittadini, tra gli elementi che non devono creare diseguaglianza si nomina anche la *diversità di lingua*. Dove e come si potrebbe verificare una discriminazione verso chi parla una lingua diversa dall'italiano? Precisiamo che all'epoca in cui è stata redatta la nostra Costituzione non esisteva in Italia il fenomeno della massiccia immigrazione da altri Paesi, e quindi quel richiamo non riguardava il caso, che invece ora è ben presente, degli immigrati di altra lingua insediati tra noi, e nemmeno riguarda, ovviamente, gli stranieri che si trovano in Italia per qualsiasi motivo e che non sono cittadini italiani. Quel richiamo riguardava e riguarda quelle popolazioni che sono dentro i confini dello Stato italiano e hanno ereditato dalla loro storia una lingua diversa dall'italiano: si tratta anzitutto di una parte della popolazione della Valle d'Aosta, che usava e usa il francese, e di una parte della popolazione dell'Alto Adige, che usava e usa il tedesco. A questi due nuclei di popolazione alloglotta (“di altra lingua”) è stato aggiunto, nel 1972, un nucleo di popolazione di alcuni comuni della Provincia di Bolzano nei quali si parla una varietà di ladino².

Successivamente, nel 1999, lo stesso tipo di tutela è stato esteso ad altri gruppi di popolazione che parlano idiomi ladini nelle Province di Trento e di Belluno e a quella parte della popolazione del Friuli-Venezia Giulia che parla idiomi sloveni.

È evidente che la nostra Costituzione ha voluto evitare che questi cittadini italiani che da tempo consideravano come propria lingua ufficiale un'altra lingua nazionale (francese, tedesco, sloveno)³ venissero svantaggiati rispetto ai cittadini di lingua italiana. E infatti, in un altro punto la Costituzione precisa questa materia: l'articolo 6 dichiara esplicitamente che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Sia l'espressione sia il concetto di «minoranza linguistica» vanno chiariti. Questa espressione si usa correttamente quando ci si riferisce a nuclei di abitanti che in epoca precedente facevano blocco con una popolazione più numerosa in un proprio Stato politico, e che successivamente sono stati inglobati (per ragioni varie) dentro un nuovo Stato, rimanendo staccati dalla loro massa originaria e diventando perciò una minoranza rispetto alla maggioranza degli abitanti del nuovo Stato. Siccome questi nuclei consideravano già da tempo come loro lingua di cultura quella della loro massa originaria, il nuovo Stato, dichiaratamente democratico, ha riconosciuto loro il libero uso di tale lingua nell'ambito del loro territorio.

Se questa è stata la vicenda dei Valdostani di lingua francese, degli Altoatesini di lingua tedesca e dei Giuliani di lingua slovena, diverso è il caso dei Ladini, che non

² Il termine *ladino* (da *latinus*, per indicare la lingua dei Romani) è adattamento di un vocabolo originariamente esistente solo in idiomi dell'Engadina (Svizzera) e della Val Badia (in Provincia di Bolzano), ma è stato poi generalizzato da alcuni linguisti per indicare un ampio insieme di varietà di idiomi locali che si trovano nel Friuli, nell'area dolomitica e nel Cantone dei Grigioni in Svizzera, e si differenziano dai dialetti di tipo veneto, trentino e lombardo. Con maggiore appropriatezza il termine *ladino* può essere usato solo per il gruppo centrale di questi idiomi, quelli che si raccolgono intorno alle Dolomiti.

³ Le parlate locali effettive di queste popolazioni non coincidono con queste lingue standard ben note, ma sono abbastanza diverse (la parlata dei Valdostani non italofoni è addirittura di tipo franco-provenzale e non francese): la legislazione di tutela riconosce, comunque, le lingue standard dei Paesi esterni di riferimento. Nel caso del “Ladini” una loro lingua standard di un Paese di riferimento non esisteva: essa si va via via costituendo, attraverso studi e proposte.

sono “frazioni” di una comunità più ampia esistente fuori dei confini italiani e non avevano neppure una propria unitaria lingua di cultura. Nonostante ciò, il riconoscimento è stato attribuito, in primo momento, ai parlanti ladino della provincia di Bolzano, per evitare che questi nuclei venissero assimilati o ai tedescofoni o agli italofofi, e poi ai nuclei affini confinanti (nella Provincia di Belluno). In questo modo è nata una nuova entità linguistica (peraltro molto composita al suo interno e tuttora alla ricerca di uno standard linguistico)⁴.

Osservato il versante delle tutele concesse ad altre tradizioni linguistiche, torniamo a riflettere sull’opportunità che nella nostra Costituzione sia affermato chiaramente il principio che l’italiano è la lingua *Ufficiale della Repubblica italiana*. Questa realtà di fatto è già stata affermata nella stessa legge di tutela delle minoranze (L 482 del 1999, art. 1) e sono state fatte numerose proposte perché venga dichiarata anche nella nostra Costituzione (se andrà avanti il processo della sua revisione), in analogia a quanto si legge nelle Costituzioni di altri Paesi a noi vicini, come ad esempio la Francia e la Spagna⁵. Anche l’Accademia della Crusca si è pronunciata a favore dell’inserimento di questa dichiarazione, sulla base di varie considerazioni che qui riassumiamo⁶. Tale dichiarazione infatti sarebbe: 1) un richiamo molto significativo alla nostra storia, perché proprio la lingua comune ci ha aiutati a fondare il nostro giovane Stato; 2) un richiamo di attenzione alla Scuola, perché tenga sempre ben presente il valore di questa lingua per l’intera comunità nazionale; 3) un richiamo a tutti i responsabili di azioni politiche internazionali, perché facciano valere anche l’italiano nel contesto degli incontri, sempre più frequenti, con altre lingue.

La lingua che ci ha permesso di esistere come popolo riconosciuto nella scena del mondo è certamente un bene degno di essere ricordato e tutelato nella nostra Costituzione.

(*Testo fornito dalla prof.ssa Ester Cason, della Fondazione Giovanni Angelini di Belluno, che si ringrazia*)

⁴ Gli ultimi sviluppi del caso dell’entità ladina rientrano nel quadro di un’iniziativa legislativa statale (Legge 482 del 1999) che tende a dare talune forme di tutela anche ad altre entità particolari (non minoranze nel senso sopra definito) costituite da coloro che parlano, come idioma locale tradizionale, il friulano, il sardo, l’albanese, il neogreco, il provenzale, il catalano, il serbo-croato.

⁵ Nella Costituzione della Francia, del 4 ottobre 1958, con successivi aggiornamenti fino al 23 luglio 2008, l’art. 2, al primo comma afferma: «Lingua ufficiale della Repubblica è il francese». Nella Costituzione della Spagna, in vigore dal 27 dicembre 1978, l’art. 3, al comma 1, afferma: «Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerlo e il diritto di usarlo». Seguono altri due commi che riguardano i diritti di altre lingue nei rispettivi territori.

⁶ Il testo che espone la posizione dell’Accademia della Crusca si legge nel periodico «La Crusca per voi», n. 33, ottobre 2006, pp. 1-3, e nel sito www.accademiadellacrusca.it/notiziario/ sotto la lente.